

Intervento di IBIMI – buildingSMART Italia

**Audizione presso le Commissioni VIII e IX della Camera dei Deputati
Disegno di legge di conversione del D.L. 15 maggio 2025, n. 73 (A.C. 2416)
Roma, 04/06/2025**

Illustri Presidenti, Onorevoli Deputati,

mi chiamo **Lorenzo Nissim** e sono il Presidente di **IBIMI – buildingSMART Italia**, associazione senza fini di lucro che rappresenta in Italia la comunità tecnica impegnata nella digitalizzazione del settore delle costruzioni e delle infrastrutture, promuovendo in particolare l'adozione della metodologia **BIM (Building Information Modeling)** e degli **standard openBIM**, secondo le direttive internazionali di buildingSMART.

Vi ringrazio per l'opportunità concessa di partecipare a questa audizione nell'ambito dell'esame del **Disegno di legge di conversione del D.L. 73/2025**, che tocca aspetti cruciali per il futuro delle infrastrutture strategiche e la gestione degli appalti pubblici.

Valutazione generale del decreto

Accogliamo con favore l'intento del Governo di garantire **continuità, efficienza e qualità** nella realizzazione delle opere pubbliche, in particolare nel settore dei trasporti e delle infrastrutture, anche in relazione agli impegni assunti a livello europeo.

Tuttavia, riteniamo che questa sia anche un'occasione per rafforzare in modo sistemico la **transizione digitale del settore**, oggi ancora troppo frammentaria e disomogenea.

Osservazioni generali

Il Decreto in esame si colloca all'interno di un quadro normativo che, almeno formalmente, promuove con decisione la transizione digitale nel settore delle costruzioni pubbliche. Tuttavia, vi è il concreto rischio che questa spinta si traduca, ancora una volta, in un **adempimento formale privo di efficacia sostanziale**, senza incidere realmente sulla qualità, sull'efficienza e sulla trasparenza dei processi.

Molte stazioni appaltanti, pur dichiarando l'adozione del BIM o di strumenti digitali, **operano secondo criteri attuativi propri, eterogenei e non coordinati**, generando confusione e discontinuità a livello nazionale. La mancanza di riferimenti tecnici condivisi rischia di vanificare i benefici della digitalizzazione, trasformandola in una semplice etichetta burocratica.

Questa frammentazione si riscontra anche **all'interno degli enti pubblici**, in particolare tra quelli coinvolti nel rilascio di pareri e autorizzazioni. Le informazioni edili – che dovrebbero essere trattate come sistemi informativi strutturati e interoperabili – vengono invece richieste in **formati e**

organizzazioni diverse da ufficio a ufficio, con conseguente spreco di risorse, duplicazione di dati e allungamento dei tempi di approvazione.

Va inoltre segnalato che **le indicazioni tecniche fornite dall'AGID, seppure valide in senso generale, non risultano sempre applicabili al contesto delle informazioni edili**, che non si configurano come semplici documenti digitali, ma come **banche dati complesse**, legate a processi articolati e dinamici. Anche su questo fronte, serve un confronto tecnico inter-istituzionale per calibrare gli strumenti normativi alle specificità del settore.

A fronte di questo scenario, la **“Commissione di Monitoraggio BIM” istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dovrebbe assumere un ruolo centrale anche nella definizione di criteri tecnici condivisi, nel coordinamento delle pratiche applicative, e nel promuovere l'integrazione tra norme, strumenti e prassi operative**. Affinché ciò sia possibile, è fondamentale che la Commissione operi in modo aperto e partecipativo, valorizzando il contributo delle realtà professionali e associative competenti in materia.

Un ulteriore ostacolo concreto è rappresentato dalla difficoltà, per molte amministrazioni pubbliche, nel reperire le **risorse economiche necessarie a sostenere gli investimenti richiesti dalla digitalizzazione**. In particolare, la formazione del personale, l'aggiornamento delle competenze, e l'acquisto di strumenti software e hardware adeguati costituiscono voci di spesa spesso fuori portata per le realtà meno strutturate, con il rischio di accentuare divari tra le stazioni appaltanti.

Infine, sul piano della formazione, sebbene il nuovo Codice colleghi giustamente la qualificazione delle stazioni appaltanti alle competenze in ambito digitale, **i requisiti previsti sono troppo generici e quantitativamente insufficienti**. La formazione sul BIM, per essere realmente efficace, deve essere strutturata, continuativa e misurabile, non ridotta a pochi moduli formali.

Per evitare che questa occasione si disperda in una digitalizzazione “di facciata”, è indispensabile agire in maniera coordinata, con una visione sistemica e strumenti operativi chiari, interoperabili e condivisi.

Osservazioni puntuali

Articolo 2 (Disposizioni urgenti di modifica del Codice dei contratti pubblici e contratti di protezione civile)

Modifiche al codice della protezione civile (comma 2)

Il comma 2 del presente articolo modifica il codice della protezione civile (d.lgs. 1/2018), introducendo il nuovo articolo 46-bis, la cui rubrica è “Procedure di protezione civile”.

Il comma 3 del nuovo articolo prevede, per gli eventi di protezione civile a carattere straordinario (articolo 7, comma 1, lettere b) e c), v. sopra), la possibilità di avvalersi di Consip S.p.a. o di altre centrali di committenza, per procedere all'**affidamento dell'appalto integrato**.

L'articolo 44 reca la disciplina dell'appalto integrato. Il comma 3 stabilisce che in caso di appalto integrato: - gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione; - **la qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione**.

Proponiamo che all'interno del codice della protezione civile, sia richiesto che la stazione appaltante abbia adottato l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione ai sensi dell'art. 43 del codice appalti.

Composizione del Collegio consultivo tecnico (co. 1, lett. g))

La lettera g) del comma 1 modifica l'allegato V.2 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), che disciplina le modalità di costituzione del collegio consultivo tecnico. In particolare, modifica l'articolo 1, comma 2, terzo periodo, al fine di prevedere che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nomina un componente del Collegio consultivo tecnico, oltre che nei casi in cui partecipa al finanziamento della spesa, anche ove svolge il ruolo di concedente.

Al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'intervento del Collegio, proponiamo che almeno un componente del Collegio consultivo tecnico abbia acquisito le competenze necessarie a visualizzare e analizzare un modello informativo.

Conclusioni

Onorevoli Deputati,

IBIMI – buildingSMART Italia è a disposizione per collaborare nel miglioramento del testo legislativo e nella definizione di **strumenti operativi, linee guida e attività formative**, a supporto della piena realizzazione degli obiettivi del decreto.

Siamo convinti che un utilizzo intelligente e strategico della digitalizzazione sia essenziale per rendere il nostro sistema infrastrutturale **più efficiente, sostenibile e trasparente**.

Vi ringraziamo per l'attenzione e restiamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

Dott. Lorenzo Nissim

Presidente, IBIMI – buildingSMART Italia